



LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RIVALSA PER COLPA GRAVE

*Dott. Attilio Steffano
Presidente ASSIMEDICI*



L'attuale contesto sanitario tra coperture e scoperture

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

- COPERTURE ASSICURATIVE
 - SIR (*SELF INSURED RETENTION*)
 - FRANCHIGIE PER SINISTRO E AGGREGATE
 - LIMITI DI RISARCIMENTO

MEDICI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA

- POLIZZE RCP INDIVIDUALI PER LA GARANZIA COLPA GRAVE

CORTE DEI CONTI

- AZIONE DI RIVALSA PER COLPA GRAVE DEL MEDICO DIPENDENTE

L'attuale contesto sanitario tra coperture e scoperture

AZIENDE SANITARIE PRIVATE

- COPERTURE ASSICURATIVE
 - SIR (*SELF INSURED RETENTION*)
 - FRANCHIGIE PER SINISTRO E AGGREGATE
 - LIMITI DI RISARCIMENTO

MEDICI COLLABORATORI NON DIPENDENTI DELLA STRUTTURA

- POLIZZE RCP INDIVIDUALI

RAPPORTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE MEDICO-STRUTTURA

- NESSUNA AZIONE DI REGRESSO
- PRETESA DI STIPULA E VIGENZA DI POLIZZA INDIVIDUALE RCP
- ATTACCO DELLE COPERTURE AZIENDALI A 2° RISCHIO RISPETTO ALLA COPERTURA RCP INDIVIDUALE



*e gli esperti
nominati dal
Ministero della
Salute
propongono...*

TRATTO DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI MEDICINA DIFENSIVA E
DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE (C.D. COMMISSIONE ALPA)



Tratto dalla Relazione della Commissione Consultiva per le problematiche in materia di Medicina Difensiva e di Responsabilità Professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. Commissione Alpa)

C) Azione di rivalsa

Le ASL e le strutture ospedaliere, pubbliche o private, devono esercitare l'azione integrale di rivalsa nei confronti dei propri prestatori d'opera, dipendenti e non, qualora il fatto sia stato commesso con dolo riconosciuto con sentenza passata in giudicato, ovvero nei casi di risoluzione stragiudiziale della controversia.

L'azione di rivalsa deve essere, altresì, esercitata in caso di dolo eventuale determinato da assunzione di sostanze stupefacenti, accertata con sentenza passata in giudicato, ovvero nei casi di risoluzione stragiudiziale della controversia.



In caso di colpa grave per imperizia o negligenza accertata con sentenza passata in giudicato, ovvero nei casi di risoluzione stragiudiziale della controversia, il Direttore generale della struttura sanitaria, sentito il Comitato di valutazione sinistri, può disporre nei confronti del personale sanitario o medico il parziale recupero delle somme corrisposte per il risarcimento del danno riconosciuto (es. trattenere dallo stipendio le somme equivalenti all'aumento del costo delle polizze assicurative da essi causato); l'ammontare, fissato in modo equitativo, è recuperato attraverso trattenute sullo stipendio, nella misura massima di 1/5, per un periodo comunque non superiore a 5 anni (come previsto in alcune delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati).

Tratto dalla Relazione della Commissione Consultiva per le problematiche in materia di Medicina Difensiva e di Responsabilità Professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. Commissione Alpa)

Nei casi in cui sussista copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), la compagnia di assicurazione può esercitare il diritto di regresso nei confronti del personale che risulti aver commesso il fatto con dolo o con colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero nei casi di risoluzione stragiudiziale della controversia.

L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione medica o sanitaria a qualunque titolo operante in una struttura pubblica o privata deve essere esercitata entro un anno dal risarcimento, riconosciuto da un titolo giudiziale divenuto inoppugnabile, ovvero da un titolo stragiudiziale.

L'esercizio dell'azione di rivalsa preclude l'esperimento dell'azione erariale da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei conti.





Quale futuro per una professione serena?

*regole ancora
tutte da scrivere e
ordinare...*

*per chi fa e per chi
pretende.*

*per chi sbaglia e per
chi subisce.*

*per permettere a tutti
di vivere meglio*



LA AZIONE DI RIVALSA CONTINUA A RAPPRESENTARE UN ARGOMENTO DI PRIMARIO INTERESSE ANCHE NEL PERCORSO LEGISLATIVO

Alcuni stralci di quanto si sta dibattendo
all'interno della XII COMMISSIONE
PERMANENTE(Affari sociali)
«*Disposizioni in materia di Responsabilità
Professionale del Personale Sanitario*»

E IL MEDICO DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE?

TUTELA DEL MEDICO IN VIRTÙ DEL RISPETTIVO CCNL

NESSUNA RIVALSA DA PARTE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA TRANNE CHE PER GLI EVENTI DERIVANTI DA DOLO

POSSIBILE RIVALSA PER DANNO ERARIALE ESERCITATA DALLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL SANITARIO



- In conseguenza alla segnalazione obbligatoria in capo alla struttura alla stessa Corte dei Conti
- In conseguenza a procedimento di iniziativa autonoma avviato dalla Corte dei Conti



LA POLIZZA ASSICURATIVA DI COLPA GRAVE

Articolo 3 - Oggetto dell'assicurazione

Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l'assicurazione fino a concorrenza del **Massimale** e nella forma "claims made" obbligandosi a tenere indenne l'**Assicurato** di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di **Danni** causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell'**Attività Professionale**, unicamente nel caso di:

- azione di surrogazione esperita dall'impresa di assicurazioni dell'**Azienda Sanitaria** nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL;
- azione di rivalsa esperita dall'**Azienda Sanitaria** in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge;
- **Perdite Patrimoniali**, incluse nella rivalsa esperita dall'**Azienda Sanitaria** di cui l'**Assicurato** sia responsabile ai sensi di legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un **Danno** indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del **Danno** indennizzato.

Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali **Danni** egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti o da altra Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in merito alla stessa colpa grave.


SE LE POLIZZE COESISTONO...

**ESISTONO LE POSSIBILI
SORPRESE DI POLIZZE A
CONTRAENZA DIVERSIFICATA**




**MENTRE LE COPERTURE
DOVREBBERO ESSERE PARTE DI
UN TUTTO ARMONICO E
COORDINATO**





**ALTRIMENTI... NEI
MEANDRI
CONTRATTUALI IL
CONFLITTO DI
INTERESSI È A
PORTATA DI GIUDIZIO**

**ESISTONO SEMPRE POSSIBILITÀ DI
CONCILIAZIONE PREVENTIVA DI INTERESSI
SOLO APPARENTEMENTE
CONTRADDITTORI**



LA PIRAMIDE DELL'ACCUMULO

**LA COESISTENZA DI COPERTURE E
SCOPERTURE DEVE ESSERE UN INSIEME
COERENTE E SEQUENZIALE**



LA SOLUZIONE PRATICABILE ESISTE



**BISOGNA FARE PREVALERE
L'INTERESSE COMUNE NELLE
RISPETTIVE TUTELE
PATRIMONIALI**

LA SOLUZIONE MIGLIORE ESISTE?



**A MONTE DI QUALSIASI
SOLUZIONE POSSIBILE
ESISTE UNA ATTENTA
ANALISI PRELIMINARE**

**DEI RAPPORTI
CONTRATTUALI
INTERCORRENTI TRA
LE PARTI.**

**DELLE RISPETTIVE
SITUAZIONI
ASSICURATIVE E DELLE
REALI E POTENZIALI
SCOPERTURE
CONSEQUENTI**



*BASTA UN
COMPONENTE FUORI
POSTO PER
COMPROMETTERE IL
BUON FUNZIONAMENTO
DI UN CONTRATTO*

**NEGOZIARE PARTENDO DALLA CORRETTA
PREVENTIVA MAPPATURA DEI RAPPORTI
CONTRATTUALI E DELLE POLIZZE E
SCOPERTURE COINVOLGIBILI**

NUOVE REGOLE PER NUOVI RISULTATI?

**NON ESISTONO SOLUZIONI FACILI PER
PROBLEMI COMPLESSI**



**ESISTONO ANALISI COMPLETE IN GRADO DI
PRODURRE RISULTATI TRASPARENTI PER PROBLEMI
COMPLESSI**

